



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 494300 - 491357

F +39 0461 497287

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

@ serv.perscuola@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai Dirigenti scolastici
Istituti di Istruzione secondaria
di II grado a carattere
statale e paritario

Istituzioni formative paritarie:
- Enaip Villazzano Tione e Varone
- Istituto G. Veronesi
- Istituto Artigianelli
- Università Popolare Trentina
- Opera Armida Barelli
- Fondazione E. Mach

e.p.c Ispettori
dott. Paolo Dalvit
dott.ssa Matilde Carollo
dott.ssa Paola Sigmund
dott.ssa Laura Dedonno

Avvocatura provinciale
Avv. Lucia Bobbio

ALBO INTERNET

Trento, 21 MAG. 2019

Prot. S166/2019/ 324080 -26.9/FRC-cp

OGGETTO: Esami di stato secondo ciclo a.s. 2018-2019 attribuzione credito scolastico classi 5[^]:
coordinamento del quadro giuridico di riferimento di cui al D.P.P. 7.10.2010
n.22/54/Leg recante il regolamento provinciale sulla valutazione della capacità
relazionale e degli apprendimenti ed il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.

Egredi e Gentili Dirigenti,

in risposta ad alcuni quesiti pervenuti allo scrivente Servizio in merito alla interpretazione della
dicitura di "almeno complessivamente sufficiente" ed alle corrette modalità di attribuzione del

credito scolastico da attuarsi in sede dei prossimi scrutini per l'ammissione agli esami in oggetto, con la presente si forniscono ulteriori chiarimenti a completamento di quanto già fornito con circolari di questo Servizio di data 22.03.2019 prot. n. S116/2019/192094/26.9 e di data 21.12.2018 prot. n. S116/2018/780022/26.4.3/SAM della dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca per le Istituzioni formative che attuano il corso denominato Capes.

Come è noto l'articolo 7 comma 2 del D.P.P. di data 7.10.2010 n. 22-54/leg recante il regolamento provinciale sulla valutazione della capacità relazionale e degli apprendimenti dispone espressamente che *"Sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe"*.

Circa la portata della volontà del legislatore provinciale con l'espressione utilizzata nella citata norma di **"valutazione complessivamente sufficiente"**, si conferma quanto già chiarito con le circolari provinciali diramate negli anni precedenti in occasione degli adempimenti richiesti per il regolare andamento delle procedure di esame del secondo ciclo di istruzione.

Il Consiglio di classe può ammettere all'esame di Stato anche gli studenti e le studentesse che *".. pur non avendo riportato la valutazione di almeno 6/10 in una o più discipline dell'ultimo anno, in un'ottica di valutazione qualitativa complessiva", ove tale organo collegiale ritenga che gli studenti e le studentesse "abbiano raggiunto gli obiettivi formativi dello specifico indirizzo di studio"*.(Cfr. Circolare Esami di Stato 2014 e segg.).

Il dispositivo della media dei voti fa riferimento a fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 7 e ed art. 10 comma 3 del citato regolamento provinciale, ovvero e rispettivamente alle modalità di ammissione alla classe successiva ed all'attribuzione del credito scolastico.

L'art. 10 comma 3 del citato regolamento provinciale prevede espressamente che *"Al termine del quinto anno, allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente e che abbia riportato anche una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale, il consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei"*.

Per quanto riguarda invece il secondo dei quesiti posti afferente al meccanismo di attribuzione dei crediti è noto che il decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017 ha rivisto radicalmente le modalità di assegnazione dei crediti scolastici attraverso la **Tabella A** impattando così sul dispositivo provinciale di attribuzione del credito.

A fronte del mutato quadro nazionale di riferimento si rende necessario - in funzione teleologica di interpretazione delle norme - raccordare la normativa provinciale di cui al citato regolamento con le disposizioni nazionali, al fine della corretta attribuzione del credito e delle sue finalità e di non ingenerare disparità di trattamento fra gli studenti e studentesse.

Pertanto - sentita nel merito l'Avvocatura provinciale - ai soli fini dell'attribuzione del credito scolastico nel caso di media inferiore a 6/10 trova applicazione per tale fattispecie la **Tabella A** allegata al decreto 13.04.2017 n. 62 (ad esempio **M <6 credito 7-8**), con ciò riconducendo le vigenti disposizioni provinciali nell'alveo di quelle nazionali, nel pieno rispetto delle finalità recate dall'art. 10 comma 3 del regolamento provinciale.

Cordiali saluti


LA DIRIGENTE
dott.ssa Francesca Mussino